PROTOCOLLO/ACCORDO QUADRO

il Dipartimento di Scienze Veterinarie, con sede in Pisa - 56124, viale delle Piagge, 2 C.F. n. …………., P.I. n. ……………., rappresentata dal direttore pro tempore, Prof. ………………nato a ……, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi dell’articolo …. del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di seguito denominato "Dipartimento

**E**

la Società/l’Ente..................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n. ............., rappresentata da ...................., (d’ora innanzi denominata «partner»)

**PREMESSO CHE**

* - ........................
* - ........................
* - ........................
* - ........................

fra le Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Partner e il Dipartimento intendono collaborare al fine di sviluppare attività di ricerca in settori di interesse comune alle Parti.

**Art. 2 - Oggetto della collaborazione**

La collaborazione e la ricerca oggetto della presente Convenzione saranno rivolte ai seguenti scopi:

-

-

-

La collaborazione si potrà estendere nel tempo anche ad altre aree di ricerca di comune interesse delle Parti, con comunicazione ufficiale ad entrambe le parti

**Art. 3 - Modalità della collaborazione**

La stipula delle presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti.

La Convenzione potrà essere attivata attraverso specifici contratti di ricerca (nel seguito i *“Contratti”*) e/o …………………. o altre eventuali forme di collaborazione, il cui contenuto sarà concordato fra le Parti ed approvato dai Responsabili della Convenzione di cui al successivo Art. 4.

L’attività svolta dal personale e dai collaboratori di ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e, pertanto, il medesimo personale manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il rispettivo datore.

**Art.4 – Responsabili**

Per quanto riguarda l’esecuzione della presente Convenzione, partner riconosce la responsabilità al Dr. ***………………*** ed il Dipartimento al Prof. ***…………….***. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile alla controparte con lettera raccomandata o con PEC.

**Art. 5 - Luogo della ricerca**

Le attività di ricerca saranno effettuate prevalentemente presso …………… del Dipartimento, …………………….e del Partner. Alle attività di ricerca potrà partecipare il personale delle Parti incaricato di collaborare nell'attività di ricerca, nonché titolari di assegni di ricerca, borse di dottorato o altro tipo di collaborazione o contratto conferito nell’ambito dei Contratti.

Le attività di ricerca potranno altresì essere svolte anche presso altri locali e laboratori delle Parti.

**Art. 6 - Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Partner il Dipartimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

*(eventuale)* Il Responsabile dell'attività di ricerca in convenzione, sia essa IPartner o Dipartimento, si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell'Attività di Ricerca in Laboratorio, così come definito dal D.M. n. 363/198, ed è tenuto agli obblighi previsti per tale figura.

**Art.7 - Obblighi di riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, sui ……………………………………..di pertinenza dell’altra Parte (di seguito *“Informazioni”*) di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione della presente Convenzione. Tale obbligo permane per ….. anni dopo il termine della collaborazione.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a:

(a) utilizzare le informazioni unicamente per i fini della collaborazione;

(b) mantenere le informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti secondo quanto strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l’informazione relativa all’esistenza della presente Convenzione e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.

**Art. 8 - Proprietà intellettuale**

Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del *know how*, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula della presente Convenzione.

Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del presente accordo, compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, saranno regolamentanti dalle Parti nell’ambito di successivi e separati accordi.

**Art. 9- Pubblicità dei risultati e utilizzo del logo**

I risultati conseguiti nell’ambito del presente accordo saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti e in ogni caso in modo tale da non pregiudicare il deposito di domande di brevetto inerenti i risultati ottenuti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l’intervento del Partner e del Dipartimento quali enti patrocinanti le attività medesime, salvo il diritto morale degli autori di essere citati come tali.

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.

**Art. 10 - Normativa sulla Privacy**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi al presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs 196/03.

**Art. 11 – Durata e Recesso**

La presente Convenzione ha durata …………….. a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per pari periodo, sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi o con PEC.

**Art.12 - Controversie**

 Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di …..

(*In alternativa*) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Pisa.

 Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

**Art. 13 – Oneri per la stipula e registrazione**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; verrà registrato in caso d’uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese del richiedente. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal Dipartimento in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa nr.27304 del 07/06/2016*.*

**Art. 14 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.

Luogo, …

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Pisa

Il Direttore

Ente